

OGGETTO: Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 gennaio 2011 - 30 giugno 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro e Formazione

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 concernente “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione”;
- VISTA** la L.R. n. 6/2002 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n° 31 del 24.12.09 (Legge finanziaria Regionale per l'esercizio finanziario 2010);
- VISTA** la L.R. n° 32 del 24.12.09 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010);
- VISTO** il d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 concernente “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”;
- VISTO** il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che all'articolo 2, comma 2, lettera f), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei LSU ai sensi della vigente normativa in materia;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144”;
- VISTO** in particolare, l'articolo 7 del d.lgs. n. 81/2000 che disciplina la materia degli incentivi alle iniziative dirette alla stabilizzazione occupazionale dei LSU;
- PRESO ATTO** della DGR 1799/2000 con la quale si è dato seguito, attraverso l'impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall'articolo 2 del d. lgs n. 81/2000;

- VISTA** la L.R. 22 luglio 2002, n. 21 recante “Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei LSU e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro” che prevede la sottoscrizione di specifici accordi ai fini delle stabilizzazioni occupazionali dei soggetti individuati quali “fasce deboli del mercato del lavoro”;
- PRESO ATTO** della D.G.R. 314/2010 concernente: " Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai LSU. Periodo 1 luglio2010 - 31 dicembre 2010" ;
- RITENUTO** necessario confermare il sostegno alla stabilizzazione occupazionale di tutti i LSU appartenenti al “bacino” della Regione Lazio;
- RITENUTO** pertanto necessario confermare, la prosecuzione del sostegno regionale dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per il pagamento del 100% degli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU da parte dell’INPS con risorse del Fondo Nazionale per l’Occupazione, per quegli enti utilizzatori, ivi compresi quelli che utilizzano LSU ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che abbiano stabilizzato parte dei LSU nel corso del 2010 ovvero stabilizzino entro il 2011, oppure che presentino piani di stabilizzazione dettagliati, da attuarsi entro il 31 dicembre 2011, individuando i capitoli di spesa con le risorse disponibili per le stabilizzazioni;
- RITENUTO** di individuare nei LSU, già facenti parte alla data del 31/12/2010 del “bacino regionale” e ai quali l’INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000, i soggetti per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale;
- RITENUTO** di confermare il sostegno a favore di quei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ancora in utilizzo agli Enti, fissando al 30 giugno 2011 il termine entro il quale chiedere l’applicazione dell’incentivo una tantum per la fuoriuscita volontaria dai progetti e di stabilire l’importo dello stesso a € 35.000,00 fino al 30 giugno 2011, somma che dopo tale data verrà ridotta ad € 25.000,00;
- RITENUTO** che gli enti utilizzatori devono necessariamente inviare entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio le rispettive deliberazioni di proroga, accompagnate dalla richiesta del sostegno regionale, ai seguenti soggetti:
- Regione Lazio- Direzione Regionale Formazione e Lavoro;
 - Italia Lavoro;
 - Centro per l’impiego competente per territorio;
 - Sedi INPS territorialmente competenti;
 - Sviluppo Lazio SpA.
- RITENUTO** che le delibere di proroga degli Enti utilizzatori devono contenere l’impegno dello stesso Ente al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione

previste dalla normativa in materia di LSU e del Programma Operativo di cui alla L.R. n. 21/2002;

RITENUTO di stabilire che il valore degli incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, secondo quanto previsto nel Programma Operativo di cui alla L.R. n. 21/2002 è riferito alle stabilizzazioni effettuate e, proporzionalmente, alla tipologia di orario adottato (tempo pieno o part time), fermo restando il limite minimo di 18 ore settimanali per il riconoscimento del suddetto incentivo;

PRESO ATTO della Convenzione stipulata il 25/5/2010 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella persona del Sottosegretario di Stato Sen. Viespoli, e la Regione Lazio, nella persona dell'Assessore al Lavoro e Formazione Mariella Zezza, con la quale si è stabilito di destinare alla Regione Lazio € 12.103.992,15 finalizzati prioritariamente alla stabilizzazione occupazionale dei L.S.U., appartenenti al bacino del Lazio, e successivamente al pagamento degli assegni di utilizzo (ASU) e degli assegni al nucleo familiare (ANF);

PRESO ATTO della nota prot. n. 14/0026238 del 18/11/2010 inviata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale risulta inoltrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, in favore della Regione Lazio, la somma di € 1.100.920,39 quale conguaglio a saldo delle risorse attribuite ai sensi dell'art.2 della sopracitata Convenzione;

CONSIDERATO che, in coerenza con le disposizioni contenute nella D.G.R. 890/2005 e nelle more dell'approvazione del P.O. 2010/2012, le ASL del Lazio hanno predisposto i piani per la stabilizzazione occupazionale dei LSU;

RITENUTO di non procedere, al fine di permettere l'attuazione delle procedure di stabilizzazione predisposte dalle ASL e su richiesta delle medesime aziende, per ulteriori 6 mesi alla cancellazione dalle liste di quei LSU impegnati con contratto a tempo determinato nei succitati Enti, e di ammettere ai benefici della L.R. 22 luglio 2002, n. 21 tutti quei processi di stabilizzazione che si concluderanno entro il 30/06/2011;

RITENUTO pertanto necessario, sostenere la stabilizzazione occupazionale dei LSU in attuazione degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 3 lettera m) della L.R. n. 21/2002;

RITENUTO che, il sostegno regionale finalizzato al prosieguo dei progetti di LSU, sarà comunque concesso agli Enti utilizzatori le cui Province, competenti per territorio, stipuleranno apposite convenzioni con la Regione Lazio in attuazione di quella stipulata fra quest'ultima e il Ministero del Lavoro;

ESPERITA la procedura di concertazione

All'unanimità

DELIBERA

1. di confermare il sostegno alla stabilizzazione occupazionale di tutti i LSU appartenenti al “bacino” della Regione Lazio;
2. di confermare, vista la necessità ed urgenza, nelle more dell’approvazione del Programma Operativo 2010/2012, al fine di favorire l’occupazione stabile dei LSU, la prosecuzione del sostegno regionale dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011, in attuazione delle convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro ed ai fini del pagamento del 100% degli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU da parte dell’INPS con risorse del Fondo Nazionale per l’Occupazione, per quegli enti utilizzatori, ivi compresi quelli che utilizzano LSU ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che abbiano stabilizzato parte dei LSU nel corso del 2010 ovvero stabilizzino entro il 2011, oppure che presentino piani di stabilizzazione dettagliati, da attuarsi entro il 30 giugno 2011 individuando i capitoli di spesa con le risorse disponibili per le stabilizzazioni;
3. di confermare il sostegno a favore di quei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ancora in utilizzo agli Enti, fissando al 30 giugno 2011 il termine entro il quale chiedere l’applicazione dell’incentivo una tantum per la fuoriuscita volontaria dai progetti e di stabilire l’importo dello stesso a €35.000,00 fino al 30 giugno 2011, somma che dopo tale data verrà ridotta a €25.000,00;
4. di individuare nei LSU, già facenti parte alla data del 31/12/2010 del “bacino regionale” e ai quali l’INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000, i soggetti per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale;
5. di fissare il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. quale data entro la quale gli Enti utilizzatori devono necessariamente inviare le rispettive deliberazioni di proroga, con relativa richiesta di sostegno regionale, ai seguenti soggetti:
 - Italia Lavoro;
 - Centro per l’impiego competente per territorio;
 - sedi INPS territorialmente competenti;
 - Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione e Lavoro;
 - Sviluppo Lazio SpA;
6. di stabilire che le deliberazioni di proroga degli Enti utilizzatori devono contenere l’impegno dello stesso Ente al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU e del Programma Operativo di cui alla L.R. n. 21/2002;
7. di stabilire che il valore degli incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, secondo quanto previsto nel Programma Operativo di cui alla L.R. n. 21/2002 è riferito alle stabilizzazioni effettuate e, proporzionalmente, alla tipologia di orario adottato (tempo pieno o part time), fermo restando il limite minimo di 18 ore settimanali per il riconoscimento del suddetto incentivo;
8. di non procedere, al fine di permettere l’attuazione delle procedure di stabilizzazione predisposte dalle ASL e su richiesta delle medesime aziende, per ulteriori 6 mesi alla cancellazione dalle liste di quei LSU impegnati con contratto a tempo determinato nei

- succitati Enti, e di ammettere ai benefici della L.R. 22 luglio 2002, n. 21 tutti quei processi di stabilizzazione che si concluderanno entro il 30 giugno 2011;
9. di sostenere la stabilizzazione occupazionale dei LSU in attuazione degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 3 lettera m) della L.R. n. 21/2002;
 10. di concedere il sostegno regionale finalizzato al prosieguo di progetti di LSU agli Enti utilizzatori le cui Province, competenti per territorio, stipuleranno convenzioni con la Regione Lazio in attuazione di quella stipulata fra quest'ultima e il Ministero del Lavoro.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.